

D.M. 14 aprile 1997 (1)

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

(1) Pubblicato nella G. U. 2 giugno 1997, n. 126, S.O.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 92/33/CEE Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 «Regolamento recante norme di attuazione direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 93/61/CEE della Commissione del 2 luglio 1993 che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva n. 92/33/CEE Consiglio;

Vista la direttiva n. 93/62/CEE della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva n. 92/33/CEE Consiglio;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e numero 93/62/CEE del 5 luglio 1993, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;

Decreta:

1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione delle piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto.

2. Il presente decreto si applica anche alle piantine orticole impiegate come portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto.

2. Deroche al campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme fitosanitarie fissate dalla direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni.

3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «materiale»: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute;

b) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piantine di ortaggi, nonché le piante da cui si prelevano detti materiali;

c) «piantine ortive»: le parti di piante e le piante intere, compresi i nesti per le piante innestate, destinate ad essere piantate, ripicchettate o trapiantate per la produzione di ortaggi;

d) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione delle piante di ortaggi o le piantine ortive: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione;

e) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

f) «costitutore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

g) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma di materiali di moltiplicazione delle piante di ortaggi o di piantine ortive;

h) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio Fitosanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

i) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

l) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

m) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

n) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

o) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione;

p) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati;

q) «mercato locale»: commercializzazione effettuata dai piccoli produttori nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda ⁽²⁾.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 1997.

4. *Requisiti di commercializzazione*

1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitori accreditati e purché soddisfatti i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II.

2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materiali di moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cui all'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato.

3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni il comma 1 non è applicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della sua commercializzazione.

5. *Requisiti fitosanitari dei materiali*

1. Fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, il materiale deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e come piantina ortiva; in particolare, deve essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato II del presente decreto per quanto concerne i generi e le specie considerati.

2. Non appena si osservano sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al comma precedente su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo deve essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Per i bulbi di aglio e di scalogno si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il materiale di moltiplicazione dev'essere derivato direttamente da materiale che previo controllo in fase di crescita sia apparso sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie, nonché dei relativi sintomi ai sensi del comma 1, e in particolare di quelli elencati nell'allegato II.

6. Requisiti fenologici dei materiali

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di ortaggi. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.

7. Requisiti di identità varietale

1. *Abrogato.*⁽³⁾

2. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se appartengono ad una varietà ammessa ufficialmente almeno in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.

3. Per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di cui al comma precedente, si applicano *mutatis mutandis*, le disposizioni previste, per le sementi, dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dai relativi regolamenti di esecuzione.

4. Le varietà delle specie di ortaggi ufficialmente iscritte conformemente ai commi precedenti sono iscritte anche nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» di cui all'art. 17 della direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970. In tal caso l'articolo 6, della legge 20 aprile 1976, n. 195 e gli articoli 17, 18 e 19 di detta direttiva sono applicabili *mutatis mutandis*.

(3) Comma abrogato dall'art. 6 del D.M. 18/06/2007, con decorrenza 26/06/2007.

8. Obblighi del fornitore

1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale competente;

b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale competente;

c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale competente l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera e) nonché dei relativi documenti;

d) tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:

la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni;

il piano ed il metodo di coltivazione;

le cure colturali generali;

le operazioni di moltiplicazione;

le operazioni di raccolta;

l'igiene;

i trattamenti;

l'imballaggio;

l'immagazzinamento;

il trasporto;

l'amministrazione;

e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale competente appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

- le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi, nonché;

- tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

- gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

- altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;

f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.

2. I registri di cui alla lettera e) devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

3. I dati relativi al comma 1, lettera e) primo trattino, possono essere riportati nel registro previsto dalle norme applicative della Direttiva 77/93/CEE. Tutta la documentazione di cui al primo comma lettera e) deve essere conservata per almeno un anno dalla cessione dei relativi vegetali.

4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE o la presenza in un quantitativo tale da pregiudicare la qualità del materiale, di quelli specificati nelle schede dell'allegato II il fornitore ne informa immediatamente l'organismo ufficiale competente e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.

5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale competente.

9. Accredimento del fornitore

1. Il fornitore che intende essere accreditato deve presentare apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo lo schema riportato nell'allegato III. Nel caso di inizio di attività, qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al Registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda, integrata coi dati previsti dall'allegato III. Qualora il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di accreditamento nonché del certificato di accreditamento, non appena acquisito.

2. Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 ⁽⁴⁾.

3. Il servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda di accreditamento ed accertato il possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, alle strutture ed alla professionalità come riportato nell'allegato IV e la corrispondenza del processo di produzione alle schede di cui all'allegato V, provvede all'accREDITAMENTO del fornitore assegnando un codice costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre, iscrivendolo in apposito registro e dandone comunicazione all'interessato.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 1997.

10. Accredитamento dei laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e delle piantine ortive devono presentare domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali, tra quelle indicate all'allegato I, su cui si intende operare.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi ai sensi del presente decreto, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi, almeno le apparecchiature diagnostiche indicate nell'allegato VI ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. I laboratori che intendono effettuare prove di corrispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. A tal fine alla domanda di cui al comma precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato VII, devono essere allegati:

curriculum del personale tecnico-scientifico;

elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;

eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.

3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.

11. Obblighi dell'organismo ufficiale competente

1. L'organismo ufficiale competente effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momento opportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.

2. L'organismo ufficiale competente durante i controlli accerta il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 e sorveglia e controlla il fornitore per accertare che questi applichi costantemente, se del caso, i metodi di controllo dei punti critici di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), ponendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati;

b) affidabilità di tali metodi;

c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;

d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

3. Nel caso il fornitore durante il processo produttivo debba far effettuare delle analisi presso dei laboratori accreditati, l'organismo ufficiale effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

a) i campioni siano stati prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini dell'accreditamento;

b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;

d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio accreditato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.

4. L'organismo ufficiale competente provvede affinché i materiali siano oggetto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di ispezioni ufficiali effettuate per sondaggi onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

5. Il servizio fitosanitario competente esamina le domande di accreditamento dei laboratori e provvede, entro 90 giorni dal ricevimento, alla eventuale autorizzazione, dandone successivamente comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. I servizi fitosanitari competenti dispongono ispezioni nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i risultati di dette ispezioni.

12. Condizioni di coltivazione, raccolta e spedizione del materiale

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo di materiali di moltiplicazione sul materiale parentale, i materiali sono tenuti in partite separate.

2. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

13. Documento di commercializzazione

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 il materiale deve essere commercializzato unicamente in partite sufficientemente omogenee.

2. Il materiale deve soddisfare le prescrizioni del presente decreto al momento della sua commercializzazione e deve essere accompagnato dal documento di commercializzazione conforme alle indicazioni previste all'allegato VIII, rilasciato dal fornitore.

3. Se sul documento di commercializzazione figura una «dichiarazione ufficiale», questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.

4. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto delle piante, ai sensi della direttiva 77/93/CEE quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento di commercializzazione, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.

5. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione, i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

denominazione dell'azienda fornitrice;

denominazione botanica;

varietà.

6. I piccoli produttori esonerati dalle procedure previste dal presente decreto devono comunque corredare i materiali commercializzati con le indicazioni di cui al comma precedente.

14. *Divieto di restrizioni commerciali*

1. I materiali conformi alle prescrizioni ed alle condizioni fissate nel presente decreto non sono soggetti ad ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.

15. *Importazioni da Paesi terzi*

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE l'importazione di materiali da paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti in quel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione ed alle piantine ortive prodotti in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.

3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a determinati Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconosciuta anche dall'Italia.

16. Disposizioni per l'organismo ufficiale

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti dall'art. 8 o dalle prove previste all'art. 17, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

17. Prove ed analisi di verifica sul materiale

1. L'organismo ufficiale competente può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto, anche nel settore fitosanitario.

2. Le prove o le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attività trasmesse annualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità da questo emanate.

18. Norme transitorie

1. I fornitori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguarsi entro il 31 gennaio 1998 alle disposizioni in esso contenute. Per essi i requisiti di cui al punto 1) dell'allegato IV si ritengono soddisfatti ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 1997. Successivamente il D.M. 16 febbraio 1998 ha disposto che l'applicazione del presente decreto venga sospesa per un periodo ulteriore di sessanta giorni, nei confronti dei fornitori che non si siano potuti adeguare a dette misure.

Elenco generi e specie

- <i>Allium ascalonicum</i> L.	Scalogno
- <i>Allium cepa</i> L.	Cipolla
- <i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta
- <i>Allium porrum</i> L.	Porro
- <i>Allium sativum</i> L.	Aglio
- <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfoglio
- <i>Apium graveolens</i> L.	Sedano
- <i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago
- <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Bietola a coste
- <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.	Rapa rossa o barbabietola
- <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Acephala</i> (DC) Alef. Var. <i>sabellica</i> L.	Cavolo laciniato
- <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Botrytis</i> (L) Alef. var. <i>botrytis</i> L.	Cavolfiore
- <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Botrytis</i> (L) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.	Cavolo broccolo
- <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC.	Cavolo di Bruxelles
- <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Capitata</i> (L) Alef. var. <i>sabauda</i> L.	Cavolo verza
- <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Capitata</i> (L) Alef. var. <i>alba</i> DC.	Cavolo cappuccio bianco
- <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Capitata</i> (L) Alef. var. <i>rubra</i> DC.	Cavolo cappuccio rosso
- <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Acephala</i> (DC) Alef. Var. <i>gongylodes</i>	Cavolo rapa
- <i>Brassica pekinensis</i> L.	Cavolo cinese
- <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>	Rapa di primavera/Rapa di autunno
- <i>Capsicum annuum</i> L.	Peperone
- <i>Chicorium endivia</i> L.	Indivia riccia/Scarola
- <i>Chicorium intybus</i> L. (partim)	Cicoria Witloof
- <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. e Nakai	Cocomero
- <i>Cucumis melo</i> L.	Melone
- <i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo/cetriolino
- <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca
- <i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini
- <i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo
- <i>Cynara scolymus</i>	Carciofo
- <i>Ducus carota</i> L.	Carota
- <i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Finocchio
- <i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga
- <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro
- <i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo riccio
- <i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna
- <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo
- <i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello, escluso il pisello da foraggio
- <i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello
- <i>Rheum</i>	Rabarbaro
- <i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera
- <i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana
- <i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinacio
- <i>Valerianella locusta</i> (L.) laterr.	Dolcetta
- <i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava

**ELENCO DI ORGANISMI NOCIVI SPECIFICI E DI MALATTIE SPECIFICHE
PREGIUDIZIEVOLI ALLA QUALITÀ**

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Allium ascalonicum</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Delia</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera, in particolare <i>Thrips tabaci</i> Funghi - <i>Botrytis</i> spp. - <i>Peronospora destructor</i> - <i>Sclerotium cepivorum</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Onion yellow dwarf virus
- <i>Allium cepa</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Delia</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - Thysanoptera, in particolare <i>Thrips tabaci</i> Batteri - <i>Pseudomonas</i> spp. Funghi - <i>Botrytis</i> spp. - <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cepae</i> - <i>Peronospora destructor</i> - <i>Sclerotium cepivorum</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Onion yellow dwarf virus
- <i>Allium fistulosum</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Delia</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera, in particolare <i>Thrips tabaci</i> Funghi - <i>Sclerotium cepivorum</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Allium porrum</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Delia</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera Batteri - <i>Pseudomonas</i> spp. Funghi - <i>Alternaria porri</i> - <i>Fusarium culmorum</i> - <i>Phytophthora porri</i> - <i>Sclerotium cepivorum</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Leck yellow stripe virus
- <i>Allium sativum</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aceria tulipae</i> - <i>Delia</i> spp. - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera Batteri - <i>Pseudomonas fluorescens</i> Funghi - <i>Sclerotium cepivorum</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Onion yellow dwarf virus
- <i>Apium graveolens</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Acidia heraclei</i> - <i>Lygus</i> spp. - <i>Psila rosae</i> - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> e <i>Thrips tabaci</i> Batteri - <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>Carotovora</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Apii</i> Funghi - <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Apii</i>

	- <i>Phoma apiicola</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - <i>Septoria apiicola</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare celery mosaic virus e Cucumber mosaic virus
Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Asparagus officinalis</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Brachyornella asparagi</i> - <i>Hypochoera caestrum</i> - <i>Platyparea poecyloptera</i> Funghi - <i>Fusarium</i> spp. - <i>Rhizoctonia violacea</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti
- <i>Beta vulgaris</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Pegomya betae</i> Funghi - <i>Phoma betae</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Beet necrotic yellow vein virus
- <i>Brassica oleracea</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleurodidae - Aphididae - <i>Heterodera</i> spp. - Lepidoptera, in particolare <i>Pieris brassicae</i> - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Batteri - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Funghi - <i>Alternaria brassicae</i> - <i>Mycosphaerella</i> spp. - <i>Phoma lingam</i>

- *Plasmodiophora brassicae*
- *Pythium* spp.
- *Rhizoctonia solani*

Virus ed organismi patogeni virus-simili

Tutti, in particolare Cauliflower mosaic virus, Tospoviruses e Turnip mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Brassica pekinensis</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aphididae - Lepidoptera, in particolare <i>Pieris brassicae</i> Batteri - <i>Erwinia carotovora</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Funghi - <i>Alternaria brassicae</i> - <i>Botrytis cinerea</i> - <i>Mycosphaerella</i> spp. - <i>Phoma lingam</i> - <i>Plasmodiophora brassicae</i> - <i>Sclerotinia</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Tospoviruses
- <i>Capsicum annuum</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae - <i>Leptinotarsa decemlineata</i> - <i>Ostrinia nubilalis</i> - <i>Phthorimaea operculella</i> - Tetranychidae - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Funghi - <i>Leveillula taurica</i> - <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Phytophthora capsici</i> - <i>Verticillium albo atrum</i> - <i>Verticillium dahliae</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus, Tomato mosaic virus, Pepper mild mottle virus e Tobacco mosaic virus

- <i>Cichorium endivia</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aphididae - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Funghi - <i>Botrytis cinerea</i> - <i>Erysiphe cichoriacearum</i> - <i>Sclerotinia</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Beet western yellow virus e Lettuce mosaic virus
----------------------------	---

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Cichorium intybus</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aphididae - <i>Napomyza cichorii</i> - <i>Apion assimile</i> Batteri - <i>Erwinia carotovora</i> - <i>Erwinia chrysanthemi</i> - <i>Pseudomonas marginalis</i> Funghi - <i>Phoma exigua</i> - <i>Phytophthora erythroseptica</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>

- <i>Citrullus lanatus</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Polyphagotarsonemus latus</i> - <i>Tetranychus</i> spp. - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Funghi - <i>Colletotrichum lagenarium</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Watermelon mosaic virus 2
----------------------------	---

- <i>Cucumis melo</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae
-----------------------	--

- Aphididae
- *Meloidogyne* spp.
- *Polyphagotarsonemus latus*
- *Tetranychus* spp.
- Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis*

Batteri

- *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*

Funghi

- *Colletotrichum lagenarium*
- *Fusarium* spp.
- *Pythium* spp.
- *Sphaerotheca fuliginea*
- *Verticillium* spp.

Virus ed organismi patogeni virus-simili

Tutti, in particolare Cucumber green mottle virus, Cucumber mosaic virus e Squash mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Cucumis sativus</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Delia platura</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Polyphagotarsonemus latus</i> - <i>Tetranychus</i> spp. - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Batteri - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Funghi - <i>Fusarium</i> spp. - <i>Phytophthora</i> spp. - <i>Pseudoperonospora cubensis</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Rhizoctonia</i> spp. - <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti
- <i>Cucurbita maxima</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae

	- Aphididae - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Polyphagotarsonemus latus</i> - <i>Tetranychus</i> spp. - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti
- <i>Cucurbita pepo</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Polyphagotarsonemus latus</i> - <i>Tetranychus</i> spp. - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Batteri - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Funghi - <i>Fusarium</i> spp. - <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus, Squash mosaic virus, Zucchini yellow mosaic virus e Tospoviruses
Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Cynara cardunculus</i> e <i>Cynara scolymus</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae - Aphididae - Thysanoptera Funghi - <i>Bremia lactucae</i> - <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Sclerotium rolfsii</i> - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - <i>Verticillium dahliae</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti

- <i>Foeniculum vulgare</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae - Aphididae - Thysanoptera Batteri - <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> - <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> Funghi - <i>Cercospora foeniculi</i> - <i>Phytophthora syringae</i> - <i>Sclerotinia</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili - Celery mosaic virus
-----------------------------	---

- <i>Lactuca sativa</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aphididae - <i>Meloidogyne</i> spp. - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Funghi - <i>Botrytis cinerea</i> - <i>Bremia lactucae</i> - <i>Pythium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Lettuce big vein, Lettuce mosaic virus e Lettuce ring necrosis
-------------------------	--

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aphididae - Aleyrodidae - <i>Hauptidia maroccana</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Tetranychus</i> spp. - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> - <i>Vasates lycopersici</i> Batteri - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> Funghi - <i>Alternaria solani</i> - <i>Cladosporium fulvum</i> - <i>Colletotrichum coccoides</i>

	- <i>Didymella lycopersici</i> - <i>Fusarium oxysporum</i> - <i>Leveillula taurica</i> - <i>Phytophthora nicotianae</i> - <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus, Potato virus X, Potato virus Y, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus e Tomato yellow leaf curl virus
- <i>Rheum</i> spp.	Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Erwinia rhapontici</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Arabis mosaic virus e Turnip mosaic virus
Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- <i>Solanum melongena</i>	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Hemitarsonemus latus</i> - <i>Leptinotarsa decemlineata</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - Tetranychidae - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Funghi - <i>Fusarium</i> spp. - <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus, Eggplant mosaic virus, Potato virus Y e Tobacco mosaic virus

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO FORNITORE
[Art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698]

SEZIONE A

1 Spazio riservato all'ufficio competente Prot. _____ del _____	Al Servizio fitosanitario regionale di: _____ _____ (indirizzo)
---	---

2 SEZIONI COMPILATE Tot. Sezioni B	o PRIMA ISCRIZIONE
---	--------------------

3 CENTRI AZIENDALI Tot. centri aziendali	o NOTIFICA DI VARIAZIONE
---	--------------------------

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

4 o AZIENDA INDIVIDUALE o COOPERATIVA	o SOCIETA' o ALTRO	PARTITA I.V.A. N.
---	-----------------------	----------------------

5 CATEGORIA: CONDIZIONATORE	o PRODUTTORE	o COMMERCIANTE
--	--------------	----------------

6 COGNOME O RAGIONE SOCIALE SIGLA EVENTUALE NOME DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località) N. C.A.P. COMUNE PROV. TEL. CELLULARE FAX

7 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'	NUMERO	DATA RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA
o ISCRIZIONE AL R.U.P. (*)			
o VIVAISMO			
o COMMERCIO			
o PROD./COMM. SEMENTI			

8 RAPPRESENTANTE LEGALE COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. DOMICILIO (Via o località) N. CIVICO C.A.P. COMUNE PROV.
--

DATA

IN FEDE

 (*) Registro Ufficiale Dei Produttori

SEZIONE B

1 PROGRESSIVO SEZIONE B

CENTRI AZIENDALI

2			3
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		N. CIVICO
.....			
COMUNE		PROV.	C.A.P.
.....			
TIPOLOGIA			
☐ MAGAZZINO DI	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA	

2			3
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		N. CIVICO
.....			
COMUNE		PROV.	C.A.P.
.....			
TIPOLOGIA			
☐ MAGAZZINO DI	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA	

2			3
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		N. CIVICO
.....			
COMUNE		PROV.	C.A.P.
.....			
TIPOLOGIA			
☐ MAGAZZINO DI	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA	

2			3
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		N. CIVICO
.....			
COMUNE		PROV.	C.A.P.
.....			
TIPOLOGIA			
☐ MAGAZZINO DI	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA	

2			3
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		N. CIVICO
.....			
COMUNE		PROV.	C.A.P.
.....			
TIPOLOGIA			
☐ MAGAZZINO DI	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA	

SPECIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ACCREDITAMENTO

1		
☐ PIANTINE	☐ BULBI	☐ ALTRO
2		
☐ 01 - <i>Allium ascalonicum</i>	☐ 21 - <i>Capsicum annuum</i>	
☐ 02 - <i>Allium cepa</i>	☐ 22 - <i>Chicorium endivia</i>	
☐ 03 - <i>Allium fistulosum</i>	☐ 23 - <i>Chicorium intybus</i>	
☐ 04 - <i>Allium porrum</i>	☐ 24 - <i>Citrullus lanatus</i>	
☐ 05 - <i>Allium sativum</i>	☐ 25 - <i>Cucumis melo</i>	
☐ 06 - <i>Anthriscus cerefolium</i>	☐ 26 - <i>Cucumis sativus</i>	
☐ 07 - <i>Apium graveolens</i>	☐ 27 - <i>Cucurbita maxxima</i>	
☐ 08 - <i>Asparagus officinalis</i>	☐ 28 - <i>Cucurbita pepo</i>	
☐ 09 - <i>Beta vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	☐ 29 - <i>Cynara cardunculus</i>	
☐ 10 - <i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>	☐ 30 - <i>Cynara scolymus</i>	
☐ 11 - <i>Brassica oleracea</i> convar <i>acephala</i> var <i>sabellica</i>	☐ 31 - <i>Dacus carota</i>	
☐ 12 - <i>Brassica oleracea</i> convar <i>botrytis</i> var <i>botrytis</i>	☐ 32 - <i>Foeniculum vulgare</i>	
☐ 13 - <i>Brassica oleracea</i> convar <i>botrytis</i> var <i>cymosa</i>	☐ 33 - <i>Lactuca sativa</i>	
☐ 14 - <i>Brassica oleracea</i> convar <i>oleracea</i> var <i>gemmifera</i>	☐ 34 - <i>Lycopersicon lycopersicum</i>	
☐ 15 - <i>Brassica oleracea</i> convar <i>capitata</i> var <i>sabauda</i>	☐ 35 - <i>Petroselinum crispum</i>	
☐ 16 - <i>Brassica oleracea</i> convar <i>capitata</i> var <i>alba</i>	☐ 36 - <i>Phaseolus coccineus</i>	
☐ 17 - <i>Brassica oleracea</i> convar <i>capitata</i> var <i>rubra</i>	☐ 37 - <i>Phaseolus vulgaris</i>	
☐ 18 - <i>Brassica oleracea</i> convar <i>acephala</i> var <i>gongylodes</i>	☐ 38 - <i>Pisum sativum</i>	
☐ 19 - <i>Brassica pekinensis</i>	☐ 39 - <i>Raphanus sativus</i>	
☐ 20 - <i>Brassica rapa</i> var <i>rapa</i>	☐ 40 - <i>Rheum</i>	

continua

☐ 41 - *Scorzonera hispanica*

☐ 44 - *Valerianella locusta*

☐ 42 - *Solanum melongena*

☐ 45 - *Vicia faba*

☐ 43 - *Spinacia oleracea*

☐ 46 - Altro

SI ALLEGA:

(Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato IV)

Lì,

IN FEDE

(firma del dichiarante)

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI

Il fornitore, per poter essere accreditato, deve dimostrare di possedere, personalmente o per tramite di un responsabile tecnico appositamente designato, i seguenti requisiti:

- 1) conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonché le normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accREDITAMENTO;
- 2) disporre del terreno, delle strutture e delle relative attrezzature necessarie per la produzione e/o la commercializzazione delle categorie di vegetali per i quali chiede l'accREDITAMENTO;

I requisiti di cui al punto 1) si intendono soddisfatti se per il fornitore si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Specializzazione post-laurea in fitopatologia, Laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, diploma di Perito agrario, Agrotecnico o di qualifica professionale nel settore agricolo o di altro titolo di studio equipollente ad uno dei sopracitati;
- b) è in possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico;
- c) è in possesso di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale;
- d) ha superato, con esito favorevole, un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accREDITAMENTO.

Il colloquio di cui alla lettera d) deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da tre membri di cui almeno uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un Ispettore fitosanitario.

La commissione è affiancata da un segretario.

Qualora il fornitore si avvalga di un responsabile tecnico che non sia alle dirette dipendenze della ditta, questi deve:

- possedere uno dei requisiti previsti alla lettera a),
- essere iscritto all'Albo Professionale che consente tale tipo di attività,
- rispondere al Servizio Fitosanitario Regionale in nome e per conto del titolare dell'azienda, attraverso un'apposita delega sottoscritta dalle parti.

(6) L'allegato IV è stato modificato dall'art. 1, D.M. 25 novembre 1997.

**PROTOCOLLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO
PRODUTTIVO DELLA PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI ORTAGGI
E DI PIANTINE ORTIVE AD ECCEZIONE DELLE SEMENTI**

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI CONTENITORI SUBSTRATI CULTURALI	I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti: - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà così come descritta in base a quanto disposto dall'art. 7, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di cessione deve essere conservata, - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario. Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati. Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)
COLTIVAZIONE STRUTTURE MODALITA' IRRIGAZIONE CONCIMAZIONI DISERBO DIFESA	Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori ed essere dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo. Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine. Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi. Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento. Effettuare un diserbo regolare e razionale. Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)

ISPEZIONI	Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico secondo quanto previsto dall'art. 8. La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.
CAMPIONAMENTO	Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
IGIENE	Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate. Volgere particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse. Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2. In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo. I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità approvate in sede di accreditamento, evitando ogni rischio di contaminazione.
COMMERCIALIZZAZIONE	
VERIFICHE	Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.
LOCALI	Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.
IMBALLAGGI	I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.
MEZZI DI TRASPORTO	I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.

REGISTRAZIONI	Per ogni partita occorre registrare: - l'identità del materiale (specie e varietà), - l'origine del materiale di partenza (codice produttore, numero documento di commercializzazione o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri), - date di semina, piantagione, trapianto, innesto, - le pratiche colturali maggiormente significative (es. potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi etc.) eventuale frigoconservazione, - data e modalità di eventuale campionamento, laboratorio analisi (numero di accreditamento), esito delle analisi, - tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate, - tutte le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbo chimico, specificandone le motivazioni (data, natura dell'intervento, eventuale prodotto e dose), - data e modalità dell'eventuale immagazzinamento.
----------------------	---

**ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE NECESSARIE
ALL'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DIAGNOSTICI**

Tipo di attrezzatura	Virus e Viroidi	Funghi	Batteri	Fitoplasm i	Nematodi	Acari e Insetti
Amplificatore di Acidi Nucleici	X	X	X	X		
Agitatore magnetico	X	X	X	X		
Apparato di Fenwick					X	
Autoclave		X	X	X		
Bagno termostatico			X	X		
Bilancia tecnica	X	X	X	X	X	
Bilancia analitica	X	X	X	X	X	
Lampada a UV			X			
Cappa a flusso laminare		X	X			
Cella climatizzata T. 25°C, U.R. 70%					X	X
Celle elettroforetiche	X	X	X	X		
Centrifuga da tavolo	X			X	X	
Centrifuga refrigerata			X			
Congelatori (- 20° C e - 80° C)	X		X	X		
Criotomo				X		
Frigorifero (+ 4° C)	X	X	X	X	X	X
Frigotermostato 15-40° C		X	X			
Imbuto a spruzzo Oostenbrink					X	
Imbuto di Baermann					X	
Lettore di piastre ELISA	X					
Micropipette tipo GILSON	X	X	X			
Microscopio ottico		X	X		X	X
Microscopio ottico a fluorescenza con filtri appropriati			X	X		
Omogeneizzatore					X	
Omogeneizzatore e Stomacher			X			
Phmetro	X	X	X	X		
Produttore di ghiaccio a scaglie	X	X	X	X		
Produttore di acqua distillata	X	X	X	X	X	
Scodelle con filtro di carta lana					X (1)	
Stereomicroscopio		X			X	X
Stufa a secco per sterilizzare		X	X			
Serra condizionata a tenuta di insetti o cella climatizzata dove eseguire i saggi di accertamento biologici. (2)	X		X		X	
Termostato, 30-50°C.	X				X (3)	
Transilluminatore U.V.	X	X	X	X		

Il laboratorio deve possedere, inoltre, una collezione di piante indicatrici (erbacee e legnose) rivelatrici delle malattie da virus e virus-simili elencate nei disciplinari.

-
- (1) Scodelle con piatti in metallo e filtri olandesi in carta lana, scodelle con piatti in perspex e filtri in plastica
 (2) Il condizionamento deve garantire una temperatura costante tra 22-28°C sia in estate che in inverno.
 (3) Da 30° a 70° C per preparare vetrini per microscopio.

ALLEGATO VII

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via
C.A.P. CITTA'

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO LABORATORIO [Art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698]

Il sottoscritto nato a il
residente a via n. c.a.p.
C.F., responsabile del laboratorio denominato
sito in via n. c.a.p.
P.I. tel. FAX

CHIEDE

di essere accreditato a svolgere analisi fitosanitarie " varietali " sulle piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione.

1) Analisi fitosanitarie per i seguenti gruppi di patogeni:

Acari	Batteri	Funghi	Insetti
Fitoplasmi (MLO's)	Nematodi	Viroidi	Virus

2) Analisi di corrispondenza varietale mediante O impronte genomiche o O caratteri fenotipici per le seguenti specie:

<i>Allium Ascalonicum</i>	<i>Allium Cepa</i>	<i>Allium fistulosum</i>	<i>Allium porrum</i>	<i>Allium sativum</i>
<i>Anthriscus Cerefolium</i>	<i>Apium Graveolens</i>	<i>Asparagus officinalis</i>	<i>Beta vulgaris</i> var. vulgaris	<i>Beta vulgaris</i> var. conditiva
<i>Brassica oleracea</i> Convar <i>acephala</i> var <i>sabellica</i>	<i>Brassica oleracea</i> convar <i>botrytis</i> var <i>botrytis</i>	<i>Brassica oleracea</i> convar <i>botrytis</i> var <i>cymosa</i>	<i>Brassica oleracea</i> convar <i>oleracea</i> var <i>gemmifera</i>	<i>Brassica oleracea</i> convar <i>capitata</i> var <i>sabauda</i>
<i>Brassica oleracea</i> Convar <i>capitata</i> Var <i>alba</i>	<i>Brassica oleracea</i> convar <i>capitata</i> var <i>rubra</i>	<i>Brassica oleracea</i> convar <i>acephala</i> var <i>gongylodes</i>	<i>Brassica pekinensis</i>	<i>Brassica rapa</i> var <i>rapa</i>
<i>Capsicum Annuum</i>	<i>Chicorium Endivia</i>	<i>Chicorium intybus</i>	<i>Citrullus lanatus</i>	<i>Cucumis melo</i>
<i>Cucumis Sativus</i>	<i>Cucurbita Maxima</i>	<i>Cucurbita pepo</i>	<i>Cynara cardunculus</i>	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Dacus Carota</i>	<i>Foeniculum Vulgare</i>	<i>Lactuca sativa</i>	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	<i>Petroselinum crispum</i>
<i>Phaseolus Coccineus</i>	<i>Phaseolus Vulgaris</i>	<i>Pisum sativum</i>	<i>Raphanus sativus</i>	<i>Rheum</i>
<i>Scorzonera Hispanica</i>	<i>Solanum Melongena</i>	<i>Spinacia oleracea</i>	<i>Valerianella locusta</i>	<i>Vicia faba</i>

SI IMPEGNA

ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, ed a concedere il libero accesso ai locali del laboratorio al personale dell'Organismo ufficiale competente;

ALLEGA

1. Curriculum vitae del personale tecnico-scientifico,
2. Elenco delle apparecchiature disponibili presso il laboratorio,
3. Breve descrizione delle attività di analisi già svolte su piante ortive e loro materiali di moltiplicazione.

Il Responsabile

.....

DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Dicitura	"QUALITÀ CE"
Stato membro	"ITALIA" o "I"
Organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
Numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (1) (PARTITA IVA facoltativa)
Nome del fornitore o ragione sociale	
Numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
Data di apposizione del documento da parte del fornitore	
Numero di lotto del seme utilizzato ai sensi della Legge 20 aprile 1976 n. 195.	
Nome comune oppure nome botanico, quest'ultimo obbligatorio qualora il materiale sia accompagnato dal passaporto delle piante.	NOME COMUNE o NOME BOTANICO
Denominazione della varietà, nonché dell'eventuale piantina usata come portinnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ e, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
Quantità	
Nome del paese di provenienza (2)	

(1) Il codice è attribuito dall'Organismo Ufficiale ed è costituito da sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre.

(2) Da indicare solo nel caso di provenienza da Paesi terzi.